

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

81.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Arnaboldi Patrizia (DP)	16
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3	Ciampaglia Alberto (PSDI)	16
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Costa Silvia (DC)	10, 11
Sangiorgio ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (3850-B)	3	Cristofori Nino, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> 9, 10, 14	
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3, 9, 10 11, 14, 15, 16	Dutto Mauro (PRI)	10, 15
Alborghetti Guido (PCI)	9, 10	Guerzoni Luciano (Sin. Ind.)	9, 10
		Poli Bortone Adriana (MSI-DN)	15
		Portatadino Costante (DC), <i>Relatore</i>	10, 14, 15
		Sangiorgio Luisa (PCI)	9
		Stanzani Ghedini Sergio Augusto (FE)	10
		Votazione nominale:	
		Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	16

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 18,15.

MARIA LUISA SANGIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Enrico Ermelli Cupelli, Giovanni Negri e Roberta Pinto sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Mauro Dutto, Alberto Ciampaglia e Guido Alborghetti.

Seguito della discussione della proposta di legge Sangiorgio ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (3850-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sangiorgio ed altri: « Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa », già approvata

dalla nostra Commissione nella seduta del 21 novembre 1989 e modificata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 20 dicembre 1989.

Comunico che, in ordine agli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi presentati, sono giunti i prescritti pareri da parte delle Commissioni I e V.

In particolare, la I Commissione affari costituzionali ha espresso i seguenti pareri:

« PARERE FAVOREVOLE

all'emendamento 3. 2,

con la seguente condizione:

al comma 7, sostituire le parole: " organi o giornali di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento " con le seguenti: " organi o giornali di forze politiche che abbiano un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento alla data di entrata in vigore della presente legge e che nell'ultima elezione abbiano conseguito almeno un seggio al Parlamento europeo ";

PARERE FAVOREVOLE

agli articoli aggiuntivi 3. 03, 3. 04, 3. 05, 3. 06, 3. 07 e 3. 08;

nonchè

PARERE FAVOREVOLE

al subemendamento 0. 3. 03. 1 ».

La V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

« La V Commissione,

sottolineato che le autorizzazioni di spesa previste dal provvedimento sono da

intendersi come limiti di stanziamento e non come mere stime;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

sul testo della proposta di legge, sull'emendamento 3. 2 e sugli articoli aggiuntivi 3. 03 — come modificato dal subemendamento 0. 3. 0. 3. 1 - 3. 04, 3. 05, 3. 06, 3. 07, 3. 08 e 3. 09, a condizione che

l'articolo 3. 09 sia così riformulato:

“ 1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3. 2 della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1990, e in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando: quanto a lire 20 miliardi nel 1990 l'accantonamento 'Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)'; quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 quote delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento 'Costituzione di un fondo per l'informazione delle amministrazioni pubbliche' e, quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quote delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento 'Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente'.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3. 04 valutato in lire 20 miliardi annui, per gli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento 'Fondo per lo sviluppo economico e sociale'.

3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3. 05, commi 1 e 2, valutato in

lire 52 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 nonché dall'applicazione dell'articolo 3. 05, comma 3, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro, all'uopo utilizzando rispettivamente, le proiezioni relative agli anni 1991 e 1992 dell'accantonamento 'Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)' e l'accantonamento 'Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 67 del 1987 in materia di editoria (contributo degli interessi).

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ” ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla I Commissione permanente del Senato.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

La I Commissione permanente del Senato ha aggiunto il seguente nuovo articolo:

ART. 3.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dal medesimo comma 6, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio, compresi gli ammortamenti, risultanti a bilancio.

2. Se le entrate pubblicitarie costituiscono tra il 35 e il 40 per cento dei costi, il contributo integrativo è ridotto del 50 per cento.

3. Con effetto dal 1° gennaio 1991 i contributi annuali di cui al comma 1 vengono erogati alle cooperative di giornalisti e di lettori, sempre che gestiscano e pubblichino giornali quotidiani, nonché alle società editrici che in virtù del loro statuto non abbiano scopo di lucro e che non distribuiscano gli utili eventualmente realizzati al di sopra del saggio di interesse legale e che in caso di scioglimento destinino tali utili alle entrate del bilancio dello Stato.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, per l'anno 1990, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, per lire 1,5 miliardi l'accantonamento « Istituzione di nuove province », per lire 10 miliardi l'accantonamento « Riforma della dirigenza » e per lire 8,5 miliardi l'accantonamento « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria », e per il 1991 e 1992 l'accantonamento « Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3, di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'articolo 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della precitata legge 25 febbraio 1987,

n. 67, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i contributi di cui al successivo comma 8 sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni od enti morali che non abbiano scopo di lucro. Tali contributi sono corrisposti anche ai giornali quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché ai periodici editi da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche se costituite — limitatamente a queste ultime — dopo il 31 dicembre 1980. Nel caso dei periodici si applicano i limiti e le riduzioni proporzionali previste al successivo comma 10, lettere a) e b). Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. Tali contributi sono concessi limitatamente ad una sola testata per ciascuna impresa.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991 alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente lire 200 per copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:

a) non abbiano acquisito nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;

b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;

c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili.

4. La Commissione di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.

5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 dovranno trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria - lo statuto della società che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della società stessa. Non possono percepire i contributi di cui al successivo comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici, ovvero con imprese che raccolgano pubblicità per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale.

6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5,

la società dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, a partire dalla data di ogni riscossione e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili.

7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8, punto b) sono ridotti del 50 per cento.

8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono fissati nella seguente misura:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 2 miliardi per ciascuna impresa;

b) contributi variabili nelle seguenti misure:

1) lire 500 milioni da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e 300 milioni di lire all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;

2) 200 milioni di lire all'anno ogni 10.000 copie, oltre le 150.000 e fino alle 250.000 copie;

3) 100 milioni di lire all'anno ogni 10.000 copie di tiratura oltre le 250.000.

9. L'ammontare totale dei contributi non può comunque superare il 60 per cento della media dei costi come sopra determinati.

10. A far tempo dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento è corrisposto:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 2,5 miliardi per i quotidiani e 600 milioni per i periodici;

b) un contributo variabile calcolato secondo i parametri previsti dal precedente comma 8 per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.

11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato ai punti a) e b) del comma 10.

12. La somma di tutti i contributi previsti dai commi 10 e 11 non può comunque superare il 60 per cento dei costi, come sopra determinati.

13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo e di cui all'articolo 3-bis, sono concessi a condizione che le imprese non fruiscono di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, né direttamente, né indirettamente, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano

percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano o che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.

14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo e di cui all'articolo 3-bis sono corrisposti alternativamente per un quotidiano, o un periodico, o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico.

15. Le imprese editrici di cui al presente articolo sono comunque soggette agli obblighi di cui all'articolo 7, quinto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

3. 2.

Il Relatore.

A tale emendamento sono riferiti i seguenti subemendamenti:

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: i limiti e le riduzioni proporzionali previste, con le seguenti: limiti, riduzioni proporzionali e contributi fissi previsti.

0. 3. 2. 2.

Il Relatore.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: tali contributi con le seguenti: i contributi previsti dalla lettera a) del comma 10.

0. 3. 2. 3.

Il Relatore.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le imprese editrici di giornali quotidiani che non hanno tali requisiti sono parimenti ammesse ai contributi di cui al successivo comma 8 qua-

lora l'ammontare complessivo del fatturato pubblicitario non superi i tre miliardi annui.

0. 3. 2. 6.

Stanzani Ghedini.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: corrisposti aggiungere le seguenti: in misura annuale.

Conseguentemente, dopo la lettera c) aggiungere il seguente periodo: Se i numeri pubblicati nell'anno per cui sono richiesti i contributi sono inferiori a quelli previsti alla lettera c), il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

0. 3. 2. 7.

Il Relatore.

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine: 5 per i restanti periodici.

0. 3. 2. 16.

Dutto.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere il seguente periodo: Se i numeri pubblicati sono inferiori a quelli previsti alla lettera c), il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

0. 3. 2. 15.

Alborghetti, Sangiorgio.

Al comma 5, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che già abbiano presentato domanda per accedere ai contributi degli articoli 9 e 10 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

0. 3. 2. 8.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 10, lettera b), sopprimere le parole: per i suddetti periodici.

0. 3. 2. 4.

Il Relatore.

Al comma 10, sostituire le parole: organi o giornali di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento con le seguenti: organi o giornali di forze politiche che abbiano un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento alla data di entrata in vigore della presente legge e che nell'ultima elezione abbiano conseguito almeno un seggio al Parlamento europeo.

0. 3. 2. 1.

Il Relatore.

Al comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A quelle imprese, la cui media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, superi la cifra complessiva di lire tre miliardi, l'ammontare totale dei contributi da corrispondere non può comunque superare il 60 per cento della media dei costi come sopra determinati.

0. 3. 2. 5.

Ciampaglia.

Al comma 10, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: ovvero il 70 per cento, nel caso in cui la media dei costi non superi la cifra complessiva di lire tre miliardi.

0. 3. 2. 9.

Il Relatore.

Invito i presentatori dei subemendamenti a valutare la possibilità di non insistere su tutte le proposte che, recando oneri aggiuntivi, richiederebbero, a termini di regolamento, la trasmissione alla Commissione bilancio per il prescritto parere e, pertanto, ritarderebbero ulteriormente l'approvazione del provvedimento.

LUCIANO GUERZONI. Mi associo all'invito del presidente in quanto è necessario privilegiare, in questa fase, l'esigenza di una celere approvazione del provvedimento che, d'altra parte, dovrà tornare al Senato.

GUIDO ALBORGHETTI. Vorrei sottolineare l'opportunità di integrare il comma

3 dell'emendamento 3. 2 del relatore nel senso di ricomprendere nella categoria dei beneficiari dei finanziamenti (ossia le cooperative, le fondazioni o gli enti morali, ovvero le società la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro) anche le società di azionariato popolare senza fini di lucro. Non credo che tale previsione comporti un aumento della copertura, salvo che non si introduca una valutazione diversa circa gli anni di diffusione delle testate.

PRESIDENTE. Onorevole Alborghetti, in questo modo si allarga la platea. Se queste società fossero ricomprese nelle cooperative, *nulla quaestio*; diversamente, ripeto, la platea verrebbe allargata...

NINO CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. E saremmo costretti a trasmettere il testo alla Commissione bilancio.

GUIDO ALBORGHETTI. Ritenevo esistesse la possibilità di elencare le forme societarie, a prescindere dal finanziamento diretto. Ove ciò risultasse possibile, chiedo che lo si faccia.

MARIA LUISA SANGIORGIO. Sugerirei di migliorare la formulazione del comma 3, lettera c), dell'emendamento 3. 2 del relatore, facendo riferimento non già al termine annuale, bensì a quello biennale, per aver titolo alla corresponsione dei contributi.

Se tale suggerimento venisse accolto, là dove si dice « abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili », si avrebbe rispettivamente 90, 36 e 18.

PRESIDENTE. Vi esorto a non modificare il testo, in quanto ciò potrebbe comportare — lo ripeto nuovamente — un ulte-

riore pronunciamento della Commissione bilancio.

MARIA LUISA SANGIORGIO. Poiché nella lettera c) del comma 3 ci si riferisce ai due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge, potrebbe accadere che un'impresa editrice serissima — che vanta una tradizione ventennale — non si trovi casualmente nelle condizioni previste dal comma e, quindi, sia esclusa.

PRESIDENTE. Siamo franchi, 45 numeri ogni anno per ciascuna testata è differente dalla previsione di 90 numeri ogni due anni: si determina una modifica della casistica e dei soggetti.

GUIDO ALBORGHETTI. Se alla lettera c) del comma 3 eliminassimo il riferimento all'entrata in vigore della legge, per i prossimi due anni non si porrebbero questioni di copertura e, quindi, per il 1992 non si dovrebbero richiedere ulteriori pareri. Insisto: il riferimento all'entrata in vigore della legge significa che in futuro, chi non si trovi nelle condizioni previste dalla norma, non otterrà i contributi.

Il problema è rappresentato da una norma che va a regime sancendo un vincolo casuale. Non voglio inserire una norma che incide sulla copertura; voglio una disposizione che non impedisca ad altre testate di usufruire della legge. È possibile ricercare una soluzione?

LUCIANO GUERZONI. La questione posta dall'onorevole Alborghetti esiste, tuttavia vorrei formulare un'osservazione che sposta l'intera filosofia della legge la quale, giusta o sbagliata che sia, consiste nel tracciare un confine: di conseguenza, potrà usufruire dei contributi chi si trovi nelle condizioni previste dalla norma, alla data di entrata in vigore della legge.

Se decidiamo che hanno diritto tutti ai contributi, basta la espressione « nei due anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge »; in tal caso, un editore che abbia cominciato a pubblicare nel 1990 potrebbe usufruire dei fondi nel 1992.

Diversamente, rischieremmo di allargare la platea.

GUIDO ALBORGHETTI. Diamo almeno un riferimento complessivo, cioè chi ha pubblicato un *tot* di numeri. Secondo me è una questione di buon senso.

LUCIANO GUERZONI. Tenendo fermo il limite dei due anni antecedenti l'entrata in vigore della legge, stabilire la cifra complessiva è coerente e non cambia nulla.

GUIDO ALBORGHETTI. Tra l'altro, 45 più 45 è uguale a 90.

SERGIO AUGUSTO STANZANI GHEDINI. Però, un'impresa editrice potrebbe non pubblicare nulla in un anno e 90 numeri nell'altro.

PRESIDENTE. Non poniamoci in situazioni imbarazzanti.

MAURO DUTTO. Raccomando l'approvazione del subemendamento 0. 3. 2. 16 da me presentato, tendente ad inserire alla lettera c) del comma 3 il limite di 5 numeri l'anno per i restanti periodici.

In esso verrebbero ricompresi i trimestrali, i bimestrali ed altri tipi di pubblicazioni che, se non si specificasse, potrebbero richiedere il contributo senza aver pubblicato una quantità di numeri sufficiente a definire la fisionomia di un giornale. Credo anche che questa specificazione serva a restringere la platea di coloro che possono chiedere il finanziamento.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Ritengo opportuno aderire all'invito del presidente a non insistere su proposte emendative che potrebbero richiedere un nuovo pronunciamento della V Commissione, anche perché è evidente che, laddove al comma 2 dell'emendamento 3. 2 si fa riferimento a limiti e riduzioni proporzionali, si devono intendere inclusi i contributi.

Ritiro, pertanto, i miei subemendamenti 0.3.2.2, 0.3.2.3, 0.3.2.7, 0.3.2.4 e 0.3.2.9.

Raccomando, invece, l'approvazione dei miei subemendamenti 0.3.2.1 (volto ad ottemperare alla condizione posta dalla I Commissione senza implicare maggiori spese) e 0.3.2.8; la cui natura è tale da non comportare ulteriori oneri.

Esprimo, infine, parere contrario sugli altri subemendamenti.

NINO CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Stanzani Ghedini 0.3.2.6.

SILVIA COSTA. Mi asterrò nella votazione del subemendamento Stanzani Ghedini 0.3.2.6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Stanzani Ghedini 0.3.2.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

PRESIDENTE. Invito il presentatore a ritirare il subemendamento 0.3.2.16.

MAURO DUTTO. Lo ritiro al fine di non ritardare l'approvazione del provvedimento.

GUIDO ALBORGHETTI. In base alla stessa motivazione, ritiro il subemendamento 0.3.2.15.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.3.2.8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.3.2.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Ciampaglia 0. 3. 2. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 3. 2 del relatore.

SILVIA COSTA. Signor presidente, dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 2, interamente sostitutivo dell'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Ricordo che nelle precedenti sedute sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi e subemendamenti di cui, per maggiore chiarezza, do nuovamente lettura, sui quali sono pervenuti i prescritti pareri, comunicati all'inizio della seduta:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli

ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 4 miliardi.

2. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite nonché alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della medesima legge 25 febbraio 1987, n. 67.

3. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410.

3. 03.

Il Relatore.

All'articolo aggiuntivo 3-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1 lettera c). La somma di tutti i contributi non può comunque superare l'80 per cento dei costi come sopra determinati.

0. 3. 03. 1.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1991-1995. A tale fine è autorizzata la

spesa di 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2000.

3. 04.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

ART. 3-quater.

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di durata almeno ventennale per l'importo complessivo di lire 450 miliardi da destinare alla corresponsione dei contributi previsti dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67.

2. Gli oneri per capitali ed interessi del mutuo sono a carico dello Stato fino all'ammontare di lire 52 mila milioni annui. Per la copertura del relativo onere è autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per ciascuno degli anni finanziari a decorrere dal 1991.

3. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è incrementata da un contributo ulteriore dello Stato di cinquanta miliardi per gli esercizi finanziari 1990-1999 in ragione di cinque miliardi per anno.

3. 05.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 3-quater aggiungere il seguente:

Art. 3-quinquies.

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è sostituito dal seguente:

« 1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi, che trasmettono quotidianamente propri programmi informativi su avvertimenti politici, reli-

giosi, economici, sociali, sindacali o letterali per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20 hanno diritto a far tempo dal 1° gennaio 1991:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggito e abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite.

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

2. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, pubblicino notizie da almeno tre anni e trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20 hanno diritto a far tempo dal 1° gennaio 1991:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

3. Le imprese di radiodiffusione sonora che ottengono l'accesso ai contributi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono iscritte nel registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge 8 agosto 1981, n. 416.

3. 06.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 3-sexies.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché degli articoli 5, 6, 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 le emittenti di radiodiffusione sonora di cui al comma 1 dell'articolo 3-quinquies della presente legge sono equiparate alle imprese di giornali quotidiani.

2. All'articolo 30, comma 1, lettera a) della legge 5 agosto 1981, n. 416 dopo la parola « teletrasmissione » sono aggiunte le parole « e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora ».

3. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416 come modificato dall'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 è aggiunta la seguente lettera « n) un rappresentante degli editori radiofonici ».

3. 07.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 3-septies.

1. Ai sensi della presente legge le agenzie di stampa e di informazione radiofonica nazionali sono tali allorchè:

a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari relativamente all'intero territorio nazionale;

b) siano collegate in abbonamento a non meno di 30 emittenti radiofoniche distribuite in almeno 12 regioni;

c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;

d) emettono notiziari quotidiani, annualmente in numero non inferiore a mille.

2. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma precedente sono equiparate alle agenzie di stampa di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e a quelle definite al comma 3 dell'articolo 16 della legge 25 febbraio 1987 n. 67.

3. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 18 della legge 8 agosto 1981, n. 416.

3. 08.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 3-septies, aggiungere il seguente:

ART. 3-octies.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli dall'1 al 3-bis della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1990, e in 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede: per l'anno 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui) »; per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quanto a lire 20 miliardi annui, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento « Costituzione di un fondo per l'informattizzazione delle amministrazioni pubbliche », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al detto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 » e, quanto a lire 10 miliardi annui, mediante parziale utilizzo dell'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente » della tabella A della legge 27 dicembre 1989, n. 407.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3-ter, valutato in lire 20 miliardi annui, per gli anni 1991 e 1992, si provvede mediante utilizzo, per gli stessi

anni, dell'accantonamento di lire 20 miliardi « Contributi in favore delle imprese editoriali » di cui alla tabella B fondo speciale di conto capitale Cap 9001 della legge 27 dicembre 1989, n. 407.

3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3-*quater*, commi 1 e 2, valutato in lire 52 miliardi annui a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento di lire 52 miliardi « Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui) » di cui alla tabella A delle legge 27 dicembre 1989, n. 407. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3-*quater*, comma 3, valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento di lire 5 miliardi « Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 3, della legge n. 67 del 1987 in materia di editoria (contributi sugli interessi) » di cui alla Tabella A della legge 27 dicembre 1989, n. 407.

4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 09.

Il Relatore.

NINO CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole sul subemendamento 0. 3. 03. 1 nonché su tutti gli articoli aggiuntivi presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 3. 03. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3. 03 del relatore con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 3. 04, accettato dal Governo.

(È approvato).

All'articolo aggiuntivo 3. 05 il relatore ha presentato oggi i seguenti subemendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: Ente nazionale per la cellulosa e la carta, aggiungere le seguenti: pur continuando ad operare come ente pubblico economico nei settori industriali, agroforestali e collegati di sua competenza.

0. 3. 05. 2.

Al comma 3, sostituire la data: 1999, con: 2009.

0. 3. 05. 1.

COSTANTE PORTADINO, *Relatore*. Ritiro i subemendamenti 0.3.05.1 e 0.3.05.2 per non ritardare l'approvazione del provvedimento.

Ritengo, comunque, che, ai fini dell'interpretazione dell'articolo aggiuntivo 3. 05 sia evidente che i nuovi compiti attribuiti all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta non modificano la sua natura di ente pubblico economico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 3. 05, accettato dal Governo.

(È approvato).

All'articolo aggiuntivo 3. 06 il relatore ha presentato il seguente subemendamento:

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Fino al 31 dicembre 1990 resta comunque in vigore, anche qualora sia emanata la nuova disciplina del sistema radiotelevisivo misto, il testo dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

0. 3. 06. 1.

Invito il presentatore a ritirare il subemendamento 0. 3. 06. 01 per non ritardare l'iter della proposta di legge in esame.

La problematica in questione, infatti, potrà essere utilmente collocata all'interno del disegno di legge n. 4710, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Ritiro il subemendamento 0. 3. 06. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 3. 06, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 3. 07, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 3. 08, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il relatore ha presentato la seguente riformulazione del suo articolo aggiuntivo 3. 09, volta ad attemperare alla condizione posta dalla V Commissione:

Dopo l'articolo 3-septies, aggiungere il seguente:

ART. 3-octies.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3.2 della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1990, e in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando: quanto a lire 20 miliardi nel 1990 l'accantonamento « Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui) »; quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 quote delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento « Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche » e, quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e

1992, quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento « Ri-strutturazione del Ministero dell'ambiente ».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3. 04 valutato in lire 20 miliardi annui, per gli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento « Fondo per lo sviluppo economico e sociale ».

3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3. 05, commi 1 e 2, valutato in lire 52 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 nonché dall'applicazione dell'articolo 3. 05, comma 3, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando rispettivamente, le proiezioni relative agli anni 1991 e 1992 dell'accantonamento « Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui) » e l'accantonamento « Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 67 del 1987 in materia di editoria (contributi negli interessi).

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 09.

ADRIANA POLI BORTONE. Mi asterrò dalla votazione dell'articolo aggiuntivo del relatore 3. 09.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 3. 09, accettato dal Governo.

(È approvato).

MAURO DUTTO. Preannuncio la mia astensione nella votazione finale del provvedimento.

ALBERTO CIAMPAGLIA. Mi asterrò nella votazione finale del provvedimento.

PATRIZIA ARNABOLDI. Anch'io mi asterrò nella votazione finale del provvedimento.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Sangiorgio ed altri: « Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa » *(Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e*

modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (3850-B):

Presenti	28
Votanti	25
Astenuti	3
Maggioranza	13

Hanno votato sì 25

Hanno votato no 0

(La Commissione approva)

Hanno votato sì:

Alborghetti, Amalfitano, Aniasi, Bordon, Borri, Bruni, Buonocore, Cafarelli, Carelli, Cordati, Costa Silvia, Di Prisco, Fachin Schiavi, Gelli, Guerzoni, Masini, Poli Bortone, Portatadino, Quercioli, Rallo, Sangiorgio, Seppia, Soave, Veltroni e Viti.

Si sono astenuti:

Arnaboldi, Ciampaglia e Dutto.

La seduta termina alle 18,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 6 agosto 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO